



Prefetture della Sicilia

Provveditorato Interregionale  
per le Opere Pubbliche  
Sicilia-Calabria

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

tra le Prefetture UU.TT.GG. della Sicilia

e

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Sicilia Calabria

Sottoscritto alla presenza del Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture ed i Trasporti

**PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA  
CRIMINALITA' ORGANIZZATA MAFIOSA NEL SETTORE DEGLI  
APPALTI PUBBLICI E RELATIVI SUBCONTRATTI**



## Prefetture della Sicilia

## Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia-Calabria

La Prefettura U.T.G. di PALERMO,

La Prefettura U.T.G. di AGRIGENTO,

La Prefettura U.T.G. di CALTANISSETTA,

La Prefettura U.T.G. di CATANIA,

La Prefettura U.T.G. di ENNA,

La Prefettura U.T.G. di MESSINA,

La Prefettura U.T.G. di RAGUSA,

La Prefettura U.T.G. di SIRACUSA,

La Prefettura U.T.G. di TRAPANI,

e

Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Sicilia Calabria

### PREMESSO

- che l'art. 15 della Legge 241/90, sancisce che le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che si ritiene utile rafforzare la collaborazione tra le Prefetture della Sicilia ed il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Sicilia Calabria, nella prevenzione e nel contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori ovvero prestazioni di servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente "a rischio", ovvero quelle che si pongono a valle dell'aggiudicazione e che interessano in modo particolare il ciclo degli inerti ed altri settori collaterali, procedendo alla stipula di un nuovo protocollo aggiornato a tal fine;
- che è volontà dei firmatari del presente Protocollo di Legalità assicurare il preminente interesse pubblico alla legalità e trasparenza, esercitando e rafforzando i poteri di vigilanza ai fini della prevenzione e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro, nonché di monitoraggio dei flussi di manodopera e della loro gestione, rispetto ai diritti



## Prefetture della Sicilia

## Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia-Calabria

contrattuali, che rappresentano per le organizzazioni criminali un anello significativo per il controllo del territorio;

- che con D.P.C.M. 18 aprile 2013 sono stati istituiti gli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n.190, come modificato dall'art.29 del decreto 90/2014, convertito con modificazioni nella legge 114/2014;
- che in data 15 luglio 2014 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Ministro dell'Interno e il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica;
- che il presente Protocollo di Legalità sarà applicato per tutti gli appalti pubblici e relativi subcontratti di competenza del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia-Calabria che interessano le province della Sicilia;
- che il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia-Calabria può provvedere, ai sensi dell'art. 194, comma 3, lett.d del Dlgs n.50/2016, alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che li realizzano;
- che la Prefettura istituirà una “cabina di regia” allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione;

Convengono quanto segue:

### ART. 1

1. Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Sicilia Calabria si impegna ad inserire nei bandi di gara per tutti gli appalti pubblici superiori a 250.000,00 Euro da realizzare nelle province della Sicilia apposita clausola con la quale l'Impresa Aggiudicataria si obbliga ad attenersi alle clausole ed alle prescrizioni previste nel presente Protocollo di Legalità volto al contrasto dell'infiltrazione criminale nei lavori.



Prefetture della Sicilia

Provveditorato Interregionale  
per le Opere Pubbliche  
Sicilia-Calabria

#### ART. 2

1. Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Sicilia Calabria si impegna ad inserire nei contratti con l'impresa aggiudicataria dei lavori (Appaltatore) apposita clausola con la quale quest'ultima si obbliga a mettere a disposizione delle Prefetture, tramite apposita Banca Dati, così come disciplinata dall'art.6 del presente Protocollo, i dati relativi alle società o imprese, anche in riferimento ai loro assetti societari, a cui intende concedere i lavori, servizi o forniture in subappalto.
2. L'Appaltatore, in recepimento delle clausole previste nel presente Protocollo, si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori apposita clausola con la quale i terzi contraenti o subcontraenti della filiera assumono l'obbligo di mettere a disposizione delle Prefetture e della Stazione Appaltante, tramite l'Appaltatore, gli stessi dati di cui al precedente comma.
3. Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Sicilia Calabria si impegna ad inserire nei contratti con l'appaltatore e a far inserire da quest'ultimo, nei contratti con i subappaltatori e le imprese subcontraenti della filiera, apposita clausola in forza della quale, nel caso in cui le informazioni antimafia si concludano con esito positivo (interdittive), il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria del danno pari al 5% del valore del contratto o subcontratto salvo maggior danno.
4. Come da previsione contenuta nella Delibera Cipe, 3 agosto 2011, n.58, la penale sarà affidata in custodia al soggetto aggiudicatore, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Sicilia Calabria, che verserà su apposito conto corrente fruttifero – e da questo posta a disposizione dell'appaltatore, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore nella misura massima del 40%. La parte residua di detta penale pari al 60% è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia relativamente ai lavori oggetto del Protocollo, secondo le indicazioni che il Prefetto competente, sentito il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza Grandi Opere, farà all'uopo pervenire.

#### ART. 3

1. Tenuto conto delle modifiche legislative recentemente introdotte in materia di documentazione antimafia con L. 11 agosto 2014, n. 114, e D.Lgs., 13 ottobre



Prefetture della Sicilia

Provveditorato Interregionale  
per le Opere Pubbliche  
Sicilia-Calabria

2014, n. 153, le Prefetture e il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Sicilia Calabria si impegnano ad estendere come segue i controlli e le verifiche antimafia previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159:

a) relativamente ai settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencati all'art. 1, co. 53, della L. 190/2012 (per i quali la L. 114/2014 ha previsto che la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria sia obbligatoriamente acquisita dalla stazione appaltante attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori), il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Sicilia Calabria si impegna ad inserire nei propri bandi e contratti ricadenti nell'ambito di applicazione del presente Protocollo apposita clausola che impone alle ditte partecipanti e contraenti di comprovare l'avvenuta iscrizione o richiesta di iscrizione nei suddetti elenchi già all'atto della partecipazione alla gara o altro procedimento di scelta del contraente. Analoga prova di avvenuta iscrizione o richiesta di iscrizione nei suddetti elenchi dovrà essere richiesta, a cura della ditta aggiudicataria, nei confronti di ogni subcontraente o fornitore di tutto il processo di filiera. Nel caso in cui le ditte interessate risultino ancora non iscritte in *White List* ma inserite nell'elenco dei richiedenti iscrizione, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Sicilia Calabria provvederà a richiedere informazione antimafia, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia;

b) al di fuori dei settori di attività indicati al punto precedente il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, Sicilia Calabria - in deroga alle soglie di valore previste dall'art. 91 D. Lgs. 159/2011 - provvederà a richiedere informazione antimafia, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, nei confronti della Impresa aggiudicataria e di tutte le imprese della filiera.

#### ART. 4

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 32 co. 10 del D.L.90/2014 quale convertito con L. 114/2014, qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e ss.mm.ii., emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le Prefetture ne daranno immediata comunicazione al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Sicilia Calabria, il quale applicherà o farà applicare la



Prefetture della Sicilia

Provveditorato Interregionale  
per le Opere Pubbliche  
Sicilia-Calabria

clausola di risoluzione del vincolo contrattuale nei contratti inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi.

#### ART. 5

1. Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Sicilia Calabria si impegna ad effettuare controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati in corso d'opera, secondo modalità concordate che tengano conto anche delle indicazioni contenute nelle Linee-guida edizione 2011 elaborate dal Comitato per l'Alta Sorveglianza sulle Grandi Opere (allegate alla delibera CIPE 3 agosto 2011 e pubblicate su G.U.R.I. 4 gennaio 2012), nonché delle migliori prassi diffuse a livello nazionale riguardo le modalità di prelievo, analisi e stoccaggio dei provini.

#### ART. 6

1. Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Sicilia Calabria, si impegna a segnalare alle Prefetture, in ragione dei lavori di propria competenza, eventuali criticità o anomalie riscontrate sia in fase di gara d'appalto, sia, successivamente, in quella di cantierizzazione, a seguito delle quali le Prefetture valuteranno la necessità di attivare il "Piano di Controllo Coordinato del cantiere e dei sub cantieri" .

Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche- Sicilia Calabria si impegna, d'intesa con il soggetto appaltatore, a rendere disponibile, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, sulla base dei dati acquisiti dall'appaltatore e dagli aventi causa, una banca dati WEB, relativa alle imprese della filiera che partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori, che verrà popolata, segnatamente, dall'appaltatore o dagli aventi causa.

2. La stessa banca dati sarà accessibile, anche per via telematica, in forma sicura, da parte delle Prefetture, del Gruppo Provinciale Interforze per il monitoraggio delle Grandi Opere costituito presso la Prefettura.
3. La violazione dell'obbligo di popolamento della predetta banca dati comporta violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione, da parte del soggetto aggiudicatore Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Sicilia Calabria cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale



Prefetture della Sicilia

Provveditorato Interregionale  
per le Opere Pubbliche  
Sicilia-Calabria

fino al 5% del valore del contratto o subcontratto stesso, salvo il maggior danno. L'impiego di tutte le somme, comunque derivanti dall'applicazione di sanzioni, deve avvenire secondo le indicazioni che il Prefetto farà pervenire, sentito il CCASGO. In caso di reiterate violazioni dell'obbligo di popolamento della predetta banca dati, sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla rescissione del contratto.

#### ART.7

1. In occasione delle gare che saranno indette per la realizzazione di lavori il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Sicilia Calabria, Stazione Appaltante, si impegna a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:
  - a) Clausola nr. 1: *“Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.”*;
  - b) Clausola nr. 2: *“La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”*
2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di



## Prefetture della Sicilia

## Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia-Calabria

avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all'art.32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114.

Palermo 20 marzo 2017

Il Prefetto di Palermo  
(Antonella De Miro)

Il Provveditore Interregionale alle OO.PP  
(Donato Carlea)

Il Prefetto di Agrigento

(Nicola Diomede)

Il Prefetto di Caltanissetta

(Maria Teresa Cucinotta)

Il Prefetto di Catania

(Silvana Riccio)

Il Prefetto di Enna

(Maria Rita Leonardi)

Il Prefetto di Messina

(Francesca Ferrandino)

Il Prefetto di Ragusa

(Maria Carmela Librizzi)

Il Prefetto di Siracusa

(Giuseppe Castaldo)

Il Prefetto di Trapani

(Giuseppe Priolo)

Sottoscritto alla presenza del Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture ed i Trasporti  
(Sen. Simona Vicari)

Da restituire firmato digitalmente per accettazione da parte dell'impresa concorrente

firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del decreto legislativo n..82 del 7 marzo 2005